



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAVENNA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RAFFI	GUSTAVO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOTTOLA	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORETTI	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 99/14 depositato il 28/02/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ034001440 IVA-ALTRO 2008 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BELLINI AVV. LUCA
VIA GUIDONE 25 48100 RAVENNA RA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 99/14

UDIENZA DEL

11/12/2014 ore 15:00

SENTENZA

N° 93/02/15

PRONUNCIATA IL:

11 DIC. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 FEB. 2015

IL SEGRETARIO
Anna Verónica di Gennaro

Con tempestivo ricorso la società cooperativa consortile (), in persona del legale rappresentante Massimo Medri, adiva questa Commissione in opposizione all'avviso di accertamento avanti indicato, chiedendone l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ravenna, visto il P.V.C. della Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Ravenna del 31 maggio 2013, relativo alla verifica fiscale, svolta nei confronti della ricorrente per gli anni dal 2008 al 2011, recuperava l'IVA non dichiarata e versata, in violazione degli artt. 21 e 24 del d.P.R. n. 633/72, pari a euro 31.633,00 ed applicava la sanzione di euro 38.633,00.

Riteneva infatti l'Ufficio che sia sulla fattura n. 1/41 del 18-2-2008 emessa dalla ricorrente nei confronti del di euro 106.832,00 sia sulla fattura n.1/347 emessa nei confronti del Comune di Ravenna di euro 209.500,00 doveva essere applicata l'aliquota ordinaria IVA del 20%, in quanto entrambe riguardavano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anziché realizzazioni ex novo, rientranti tra le opere della Tab. A-parte III allegata al d.P.R. n. 633/72, soggette ad aliquota agevolata del 10%.

Parte ricorrente eccepiva la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 4 della legge 29-9-1964 n. 847 integrato dall'art. 44 della legge n. 865 del 22-10-71, come richiamati dai commi 127 *quinquies* e *septies* di cui alla tabella A parte III allegata al d.P.R. n. 633/72; Violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73; Violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72; Violazione dell'art. 2697 c.c.; Violazione dell'articolo 31 della legge 457/78 trasfuso nell'art. 3 del d.P.R. n.380/2001; violazione dell'art.127 *quaterdecies* della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/72.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia ribadendo che solo sulle prestazioni relative alla realizzazione ex novo o ristrutturazione urbanistica deve essere applicata l'aliquota agevolata del 10% mentre sulle prestazioni relative alla manutenzione ordinaria o straordinaria di tratti stradali urbani già esistenti deve essere applicata l'aliquota ordinaria e chiedeva il rigetto del ricorso con la condanna alle spese.

Il ricorso è fondato.

In primis, il collegio per quanto riguarda il difetto di motivazione addotto dalla ricorrente, osserva che per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'obbligo della motivazione dell'accertamento è da ritenersi soddisfatto allorquando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali e, quindi di contrastare i presupposti della pretesa stessa e della sua quantificazione; il che, nel caso in argomento, è avvenuto con la presentazione anche di idonea ed esaustiva documentazione.

Il legislatore tributario, sin dalla prima emanazione del d.P.R. n. 633/1972, ha ritenuto opportuno prevedere un regime agevolato per le operazioni imponibili nel campo dell'edilizia. Attualmente, dopo diverse modifiche e integrazioni, le varie fattispecie sono state inserite in alcune voci delle parti II e III della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972.

Con riferimento alla normativa Iva, il combinato disposto dei numeri 127-*quinquies* e 127-*septies* dispone l'applicazione dell'aliquota del 10% alle prestazioni di servizi relative ai contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione, tra l'altro, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Per tale articolo le opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti : strade residenziali, spazi di sosta o parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas etc. Anche l'Agenzia nella risoluzione n. 41/E del 17 febbraio 2009 ricorda innanzitutto che la tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione dell'Iva al 10% per gli interventi: di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, specificando che i primi servono a



conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, i secondi sono rivolti alla trasformazione totale o parziale della struttura precedente, mentre gli interventi di ristrutturazione urbanistica si caratterizzano per la sostituzione di alcune strutture preesistenti con opere diverse, apportando modifiche ai lotti, agli isolati e alla rete stradale. Vengono poi richiamati alcuni documenti di prassi con cui l'aliquota agevolata è stata riconosciuta in occasione di particolari interventi urbanistici: demolizione di fabbricato e costruzione di parcheggio (risoluzione ministeriale 430395/1991), ampliamento di uno stabilimento sito in una zona sottoposta a tutela ambientale (risoluzione ministeriale 501157/1991), trasferimento di un intero centro abitato con rifacimento delle costruzioni *ex novo* (risoluzione ministeriale 501044/1991).

Ma nella risoluzione 202/2008 l'Agenzia ha precisato che i lavori di pavimentazione delle strade, consistendo in una miglioria e non in una vera e propria costruzione, non possono scontare l'Iva ridotta, a meno che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali; in tale ultimo caso, infatti, si configura un intervento relativo a opere di urbanizzazione primaria.

Alla luce di tale quadro, pertanto, è necessario verificare di volta in volta l'esistenza delle caratteristiche indicate, che possano qualificare l'opera come intervento di recupero ad aliquota agevolata.

Nella fattispecie in esame la GdF prima e l'Ufficio poi hanno contestato due fatture, che, al di là che prevedono espressamente l'applicazione dell'aliquota agevolata da parte di entrambi i comuni, la prima n. 1/41 riguarda lavori appaltati dal Comune di Cervia relativi ad interventi di manutenzione periodica, straordinaria e pronto intervento delle pertinenze stradali e relativa segnaletica, che però hanno comportato la costruzione di marciapiedi ed il rifacimento di fognature, la costruzione di barriere in acciaio e la sostituzione dell'esistente tessuto urbano con l'esecuzione di nuova segnaletica stradale e la seconda n. 1/347 che riguarda lavori commissionati dal Comune di Ravenna per rifacimento di tratti stradali già esistenti, come via Antonelli, ha, però, interessato e variato il tessuto urbano con la costruzione *ex novo* di marciapiedi, di una nuova pavimentazione con costruzione di cordolo per separare la sede stradale che ha permesso la costruzione di una nuova pista ciclabile oltre che nuovi parcheggi e nuova illuminazione.

Quindi il Collegio, esaminata attentamente la documentazione prodotta da parte ricorrente, corredata da dichiarazioni, pareri e perizia tecnica ed in assenza di qualsiasi prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che ha solo prodotto il P.V.C. della G.d.F., ritiene che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle contestate fatture, rientrano a pieno titolo nell'ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 31, primo comma della legge 457/78 e, pertanto, godono dell'aliquota agevolata IVA del 10%.

Di conseguenza non può che annullare l'avviso di accertamento impugnato.


Trattandosi di valutazione prettamente tecnica, il Collegio ritiene di compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate .

Ravenna 11-12-2014

Il Giudice estensore
Dott. Francesco Mottola



Il Presidente
Avv. Gustavo Raffi

